
CISL
FISASCAT
STATUTO DELLA FISASCAT CISL
APPROVATO DAL 21° CONGRESSO TENUTOSI DAL 27 AL 30 MAGGIO 2025
#PromuoverePartecipare
WWW.FISASCAT.IT
WWW.FISASCATPERTE.IT

PREAMBOLO
PATTO DI UNIFICAZIONE DELLE FORZE SINDACALI DEMOCRATICHE

I

Le forze sindacali resesi libere ed indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che, senza la faziosità di chi voleva fare dei sindacati veri e propri strumenti di partito, l'esperimento unitario iniziato dopo la liberazione si sarebbe potuto realizzare, solennemente concordano e decidono di riunificarsi in una sola organizzazione.

II

La nuova Organizzazione sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori italiani che – convinti della necessità di respingere un sindacalismo fondato, ispirato e diretto da correnti politiche ed ideologiche – vogliono impostare il movimento sindacale all'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del paese.

III

La nuova Organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e propugnare:

1. diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, ed alla sua libera scelta;
2. diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile;
3. diritto all'inserimento delle forze di lavoro negli organi che determinano gli indirizzi della politica economica del paese;
4. diritto alla garanzia ed alla stabilità dell'occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare;
5. diritto all'assistenza ed alla previdenza contro ogni concessione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisca stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo ed ogni evenienza della vita;
6. diritto alla costituzione di libere organizzazioni sindacali democratiche ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa degli interessi di chi lavora;
7. diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi che esistono o possono esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;
8. diritto all'immissione delle forze del lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.

IV

Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori liberi, la nuova Organizzazione si propone i seguenti obiettivi:

1. associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica, e miranti esclusivamente alla difesa degli interessi dei lavoratori, ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano;
2. elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori ed in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo civile della nazione;
3. realizzare concretamente il principio del pieno impiego di tutte le energie lavorative del paese, anche attraverso l'impulso alla istruzione tecnica e professionale dei lavoratori per conseguire la migliore qualificazione della manodopera;

4. promuovere con ogni mezzo, ed anche mediante radicali riforme, la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali e potenziali della nazione;
5. promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso alle materie prime;
6. stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con organizzazioni sindacali democratiche di altri paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale ed alla pace tra i popoli.

Roma, addì 30 aprile 1950

PARTE PRIMA
NORME GENERALI COSTITUTIVE
CAPITOLO I
Costituzione, ambito d'intervento e scopi, diritti e doveri degli iscritti
Articolo 1
Costituzione

È costituita la Federazione Italiana Sindacati Lavoratori Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT) con sede in Roma.
La FISASCAT aderisce alla CISL, di cui accetta lo Statuto, ed è affiliata alle Federazioni sindacali sia europea che mondiale dei lavoratori dei servizi privati – UNI Europa e UNI Global Union, alle Federazioni sindacali sia europea che mondiale dei lavoratori del settore agro-alimentare e turismo EFFAT e UITA, alla Federazione sindacale europea dell'industria – IndustriAll ed alla Federazione sindacale internazionale dei Trasporti ITF.

Articolo 2
Ambito di intervento

La Federazione organizza, rappresenta e tutela le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti, parasubordinati o eterodiretti, anche occupati in cooperative autogestite, ed autonomi non imprenditori e senza dipendenti operanti nell'ambito dei seguenti settori in essa inquadrati:

a) commercio all'ingrosso e al dettaglio;
b) attività dei servizi di alloggio, di ristorazione, alberghieri, di viaggio e turistici;
c) programmazione, consulenza e infrastrutturazione informatica;
d) attività professionali, scientifiche e tecniche;
e) attività amministrative e servizi di supporto alle imprese ed agli enti pubblici;
f) attività di investigazione, di vigilanza e di sicurezza fornite da privati;
g) attività immobiliari, amministrative e servizi di supporto al patrimonio immobiliare pubblico e privato, anche in forma di facility management;
h) attività amministrative e servizi di supporto a installazioni, anche militari, concesse in uso a stati esteri o ad organismi internazionali;
i) attività svolte da enti strumentali delle amministrazioni pubbliche;
j) attività di cura alla persona e di assistenza sociale;
k) attività sportive, di divertimento e di promozione eventi;
l) attività di intermediazione, di brokeraggio e di agenzia negli ambiti settoriali sopra menzionati.

Articolo 3
Scopi

La Federazione si propone di affermare gli interessi collettivi ed individuali di natura sindacale connessi ai rapporti economici, sociali e professionali dei lavoratori dei settori inquadrati.
In particolare, essa:

a) stipula contratti, accordi e protocolli collettivi di lavoro con le controparti, che interessano i settori rappresentati e in essa inquadrati;
b) studia ed elabora linee per la partecipazione alla soluzione dei problemi politici, economici e sociali dei settori in cui opera, nel quadro degli indirizzi di politica economica della Confederazione;
c) contribuisce all'implementazione di misure atte a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela dell'ambiente;
d) sostiene la realizzazione di iniziative concernenti la partecipazione organizzativo-gestionale, informativo-consultiva ed economico-finanziaria dei lavoratori alla vita delle imprese;
e) opera al fine di rendere effettivi i diritti dei lavoratori alla formazione professionale, alla gestione del collocamento ed alla tutela previdenziale ed assistenziale;
e) promuove e coordina la costituzione e lo sviluppo dei propri organismi ~~in ogni ambiente~~ nei luoghi di lavoro di propria competenza, mediante interventi di politica organizzativa, ai livelli territoriali e nazionali;
f) promuove una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'Organizzazione, con particolare attenzione alla parte sottorappresentata, atta a creare una presenza negli organismi dell'Organizzazione e nelle rappresentanze esterne il più corrispondente possibile all'effettiva presenza delle lavoratrici;
g) promuove le iniziative idonee per lo sviluppo dell'attività formativa degli iscritti e dei quadri dirigenti;
h) esercita tutte le funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti, statuti e disposizioni proprie degli organismi sindacali cui aderisce;
i) designa le rappresentanze categoriali ed intercategoriali in commissioni, enti e organismi quando tali rappresentanze siano previste e ammesse da leggi, contratti e regolamenti;
j) promuove la tutela dei diritti etnici al fine di garantire piena partecipazione alla vita democratica della Federazione;
k) promuove, coordina e sostiene una politica sindacale atta a realizzare le pari opportunità, la tutela e la dignità della persona.

CAPITOLO II
Diritti e doveri degli iscritti
Articolo 4
Diritti e doveri degli iscritti, consegna della delega d'iscrizione

La partecipazione alla vita democratica interna dell'Organizzazione si realizza solo con l'adesione individuale.
Gli iscritti alla FISASCAT hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale della Federazione, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.
Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera di iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'Organizzazione.
Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali nei limiti previsti dal presente statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti.
Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente statuto, ad operare nell'attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli organismi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla Federazione.
L'appartenenza alla FISASCAT si acquisisce all'atto del ritiro della tessera confederale munita dell'emblema della Federazione.
La consegna della tessera all'iscritto avviene a seguito del rilascio della delega per la trattenuta dei contributi da parte dell'azienda o della corresponsione del contributo di iscrizione annuale operata nei termini e condizioni indicati nel modello d'iscrizione.
È dovere degli iscritti uniformarsi alle delibere degli Organismi della Federazione.

PARTE SECONDA
ARTICOLAZIONI DELLA FEDERAZIONE
CAPITOLO III
Natura, articolazione e organismi della Federazione
Articolo 5
Natura ed articolazione della Federazione

La FISASCAT è una Federazione monocomposta che si articola nel territorio in Federazioni Territoriali (FST) e Regionali (FSR) o Interregionali (FSI).
Le strutture operative di zona non costituiscono istanza congressuale.

CAPITOLO IV
Strutture Regionali/Interregionali
Articolo 6
Federazioni Sindacali Regionali ed Interregionali

La Federazione Nazionale promuove lo sviluppo delle Federazioni Sindacali Regionali (FSR) e delle Federazioni Sindacali Interregionali (FSI) laddove se ne ravvisino le condizioni, in accordo con le strutture di Federazioni Territoriali interessate.
Spetta alla Federazione Regionale/Interregionale assumere, nell'ambito territoriale di propria competenza, ogni iniziativa funzionale all'attuazione delle scelte politiche e dei programmi di attività della FISASCAT, nonché assicurare la presenza della Federazione negli Enti e Organismi di interesse e competenza categoriale.
La FSR e la FSI esplicano, in quanto compatibili a livello regionale/interregionale, le funzioni indicate all'articolo 3 dello Statuto della FISASCAT.
Il Consiglio Generale della Federazione Nazionale può delegare al Comitato Esecutivo il compito di individuare una percentuale sulla contribuzione di spettanza al Territoriale per il finanziamento delle attività regionali/interregionali.
Il Consiglio Regionale della FSR ed il Consiglio Interregionale della FSI deliberano circa le altre fonti di finanziamento dell'attività regionale/ Interregionale.
In particolare, la FSR o la FSI:
a) sviluppa, d'intesa con la Federazione Nazionale, il Coordinamento a livello regionale/interregionale in ordine alle politiche economiche riguardanti i settori inquadrati nella Federazione ricadenti nelle competenze della regione/delle regioni;
b) consente lo scambio di informazioni ed esperienze nonché il coordinamento operativo, d'intesa con le strutture comprensoriali della Federazione in ordine alle politiche contrattuali, allo scopo di armonizzare la gestione delle vertenze nei contenuti e nelle strategie negoziali e di lotta;
c) promuove, sempre d'intesa con la Federazione Nazionale, la costituzione ed il rafforzamento delle strutture territoriali di categoria, l'espansione del tesseramento, l'attività formativa ed il potenziamento dei quadri;

d) rappresenta l'Organizzazione di categoria, per quanto di propria competenza:
• nei confronti delle associazioni dei datori di lavoro costituite a livello regionale o interregionale appartenenti ai settori inquadrati nella Federazione;
• nei confronti dei poteri pubblici e delle istituzioni regionali, per le materie di competenza categoriale ed esercita, coordinandola con i territori interessati, la titolarità della contrattazione decentrata quando questa non sia della FISASCAT Nazionale.

I - Gli Organismi della Federazione Regionale/Interregionale

Sono Organismi della FSR/FISASCAT e della FSI/FISASCAT:
• il Congresso Regionale/Interregionale;
• il Consiglio Generale Regionale/Interregionale;
• la Segreteria;
• il Collegio dei Sindaci.

II - Il Consiglio Generale Regionale/Interregionale

Il Consiglio Generale Regionale della FSR/il Consiglio Generale Interregionale della FSI:
• definisce gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso della FSR o della FSI;
• approva i bilanci preventivi e consuntivi della FSR o della FSI;
• designa i rappresentanti di diritto nel Consiglio Generale Nazionale della FISASCAT in base alle norme del Regolamento di attuazione della FISASCAT Nazionale;
• si riunisce almeno 4 volte l'anno e può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organismi di cui al presente articolo sono stabilite dai rispettivi statuti e regolamenti regionali o interregionali.
Lo Statuto della FISASCAT dell'Alto Adige è redatto, in relazione alla specifica situazione etnico-linguistica del suo territorio, in conformità, in ogni caso, con le norme ed i principi del presente statuto.

CAPITOLO V
Strutture territoriali
Articolo 7
Federazioni Sindacali Territoriali

Le Federazioni Sindacali Territoriali sono strutture subregionali della Federazione; fanno parte delle Federazioni Regionali della FISASCAT ed assolvono ai compiti contrattuali e organizzativi inerenti il proprio ambito territoriale, in conformità agli indirizzi della Federazione Nazionale e Regionale.
Le Federazioni Territoriali si articolano in Sezioni Sindacali di settore e di aziende.
Compete alle Federazioni Territoriali la titolarità della contrattazione decentrata-aziendale, quando questa non sia della FISASCAT Nazionale, e delle politiche di settore, nonché il sostegno alle RSU/RSA in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse demandate dalla contrattazione collettiva.
Esercitano, laddove possibile, la loro autogestione finanziaria e funzionale nel quadro del presente Statuto e delle direttive della Federazione Nazionale e Regionale.
Sono tenute a far conoscere alla Segreteria Nazionale e Regionale i loro organismi direttivi, il dato del tesseramento ed il bilancio. Sono organismi della Federazione Territoriale della FISASCAT:
• il Congresso;
• il Comitato Direttivo;
• la Segreteria;
• il Collegio dei Sindaci.

La formazione e la composizione degli organismi territoriali vengono decise dai rispettivi Congressi, in armonia con il presente Statuto.

CAPITOLO VI
Sezioni settoriali/aziendali sindacali e Organismi a livello di complesso

Articolo 8
Sezioni settoriali

Tutti gli iscritti di un medesimo settore costituiscono, su base territoriale, la Sezione Comprensoriale di settore.
Analogamente, in assenza di Federazioni Territoriali, laddove siano presenti FSR regionalizzate o FSI, tutti gli iscritti di un medesimo settore costituiscono la Sezione Regionale o Interregionale di settore.
Il Comitato Direttivo di Federazione promuove la costituzione delle Sezioni Comprensoriali di settore mediante la convocazione di apposite assemblee, comprensoriali o locali, alle quali debbono essere invitate tutte le rappresentanze di base della Federazione. Il Consiglio Regionale o Interregionale promuove nelle stesse modalità la costituzione delle Sezioni Regionali o Interregionali di Settore.

Articolo 9
Sezioni aziendali

La Sezione Aziendale Sindacale è l'istanza primaria di base della FISASCAT a livello di azienda. Assicura lo svolgimento delle relazioni tra iscritti e gli altri organismi della Federazione e partecipa, congiuntamente alla Federazione, alla elaborazione delle politiche sindacali ed alla realizzazione dell'attività contrattuale aziendale.
Organismi della SAS sono:

- l'Assemblea degli Iscritti;
- il Comitato Direttivo eletto annualmente dall'Assemblea degli Iscritti;
- il Segretario Responsabile eletto dal Comitato Direttivo, o dal Consiglio Regionale/Interregionale, nel suo seno.

Del Comitato Direttivo della SAS fanno parte di diritto, oltre i componenti eletti, i delegati eletti in azienda ed organizzati nella FISASCAT.

Articolo 10
Organismi a livello di complesso

La Federazione Nazionale, in relazione a particolari esigenze di coordinamento e di sviluppo della sua azione, promuove la costituzione di organismi a livello di complesso (o azienda con succursali site in più province) con il compito di elaborare e realizzare le iniziative di politica contrattuale ed organizzativa.
La Rappresentanza di Complesso è costituita da rappresentanti della SAS delle province interessate. Essa esprime, d'intesa con la Federazione Nazionale, un Comitato di Coordinamento.

PARTE TERZA
NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE

CAPITOLO VII
Organismi della Federazione Nazionale

Articolo 11
Presenza dei generi

Obiettivo di un sindacato di donne e di uomini è di garantire in tutti gli organismi, strutture e forme di rappresentanza interna ed esterna, a tutti i livelli, la presenza dei generi senza nessuna discriminazione.

Articolo 12
Organismi della Federazione

Sono organismi della Federazione Nazionale:
• il Congresso Nazionale;
• il Consiglio Generale;
• il Comitato Esecutivo;
• la Segreteria Nazionale;
• il Collegio dei Sindaci;
• il Collegio dei Probiviri.

Articolo 13
Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è l'organismo massimo deliberante e si riunisce ogni quattro anni in corrispondenza con la convocazione del Congresso Confederale, salvo la convocazione straordinaria che può essere richiesta:
• dal Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti;
• da 1/3 degli iscritti tramite le strutture regionali o interregionali, che sono responsabili dell'autenticità delle firme.
Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.
Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti dai Congressi delle strutture regionali/interregionali in regola con il tesseramento e la contribuzione.
Partecipano, con solo diritto di parola, se non sono delegati, i componenti del Consiglio Generale uscente.
L'ordine del giorno del Congresso Nazionale è fissato dal Consiglio Generale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione. Per l'ordine dei lavori valgono le norme dell'apposito Regolamento fissate, di volta in volta, dal Consiglio Generale uscente ed approvate dal Congresso all'inizio dei lavori.
Il Congresso fissa l'indirizzo generale della Federazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria. Esso elegge i componenti del Consiglio Generale ed i delegati alle istanze superiori. Il Regolamento di attuazione dello Statuto fissa le disposizioni relative alla rappresentanza di genere nelle liste dei delegati.
Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè 50% più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

Articolo 14
Il Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'organismo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro. Ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa della Federazione sulla base delle deliberazioni del Congresso.
Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria sottopone al Congresso, nonché le linee di politica delle risorse.
Ad esso spetta il compito di convocare il Congresso sia ordinario che straordinario della Federazione.
Emana il Regolamento per l'attuazione dello Statuto della Federazione e decide sugli eventuali adeguamenti di questo allo Statuto Confederale.
Fissa le norme del tesseramento e delle contribuzioni. Può demandare questo compito al Comitato Esecutivo.

Nomina commissioni di studio e di lavoro per l'approfondimento di materie specifiche. Può integrare dette commissioni con dirigenti non facenti parte del Consiglio Generale e con esperti esterni della categoria. È facoltà della Segreteria proporre la partecipazione di esperti alle sedute del Consiglio Generale in cui si discutano materie specifiche attinenti ai problemi dei settori inquadrati.
Il Consiglio Generale è normalmente convocato dall'Esecutivo, su proposta della Segreteria, almeno due volte all'anno. In via straordinaria può essere convocato su richiesta di 1/3 dei componenti del Consiglio Generale o della maggioranza semplice dell'Esecutivo. In caso di urgenza può essere convocato dalla Segreteria.
Le decisioni del Consiglio Generale sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle per le quali il presente Statuto prevede la maggioranza qualificata.
Il Consiglio Generale, prima di procedere alle votazioni per la elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla sua composizione con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria secondo quanto stabilito dall'art.21 del Regolamento di attuazione dello Statuto della CISL.
Nomina su proposta della Segreteria Nazionale, sentito il Coordinamento Donne, la responsabile del Coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente. Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e designati.
Il Regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale ed il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto.
La componente elettiva determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti il Consiglio Generale. Gli eventuali componenti derivanti dalle cooptazioni previste dallo Statuto non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui sopra.

Articolo 15
Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è l'organismo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale.
La composizione del Comitato Esecutivo Nazionale è stabilita dal Regolamento di attuazione del presente Statuto della FISASCAT.
Si riunisce almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale.
Le decisioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle per le quali il presente Statuto prevede la maggioranza qualificata.
Il Comitato Esecutivo convoca il Consiglio Generale con deliberazione a maggioranza semplice, fissandone l'ordine del giorno.
Annualmente approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposti dalla Segreteria.
È competente a deliberare la gestione commissariale delle strutture regionali, interregionali e territoriali nel caso di gravi e ripetute violazioni dello Statuto, nonché nei casi di accertata carenza politica, sindacale, organizzativa ed amministrativa.
Emana, su mandato del Consiglio Generale, le norme del tesseramento e della contribuzione.
Delibera, su proposta della Segreteria, riguardo ai compensi da corrispondere ai componenti i Collegi dei Sindaci e dei Probiviri.

Provvede alle designazioni di cui all'articolo 3 lettera i) del presente Statuto, tenendo conto delle esigenze di presenza, autonomia e funzionalità. Dirime i conflitti tra le strutture associate e gli iscritti in conformità allo Statuto e nell'interesse generale e superiore della Organizzazione.

Il Comitato Esecutivo si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento donne.
Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso Coordinamento.
Nomina, su proposta della Segreteria Nazionale, il Direttore degli organi di stampa e comunicazione della Federazione e verifica la corretta attuazione delle linee politiche e di gestione degli stessi, determinate dall'Esecutivo su indicazione della Segreteria.

Articolo 16
La Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è composta da:
a) Segretario Generale;
b) Segretario Generale Aggiunto;
c) Segretari.
Il Consiglio Generale, in armonia con quanto previsto dall'articolo 14 - comma 9 - del presente Statuto, determina il numero dei Segretari ed elegge, nel proprio seno e con votazioni separate e successive, i componenti la Segreteria come previsto ai punti a), b), e c).
La Segreteria Nazionale rappresenta la Federazione nei confronti dei terzi e delle Pubbliche Autorità.
Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organismi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Federazione.
Costituisce un settore specifico di attività della Federazione, da attribuire alla responsabilità di un Segretario Nazionale, quello relativo all'amministrazione del patrimonio della Federazione e di ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della Federazione.
Essa prende tutte le misure e le iniziative atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa, attuando le decisioni dei superiori organismi deliberanti.
Predispone per il Congresso la relazione programmatica ed il bilancio da sottoporre al Comitato Esecutivo.
Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Federazione; ad esso spetta, inoltre, il compito di promuovere e coordinare l'attività della Segreteria. In caso di suo impedimento, il Segretario Generale Aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti.
I Segretari hanno la responsabilità di settori di attività federale loro affidati per delega dal Segretario Generale.

CAPITOLO VIII
Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Sindaci

Articolo 17
Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è organismo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna della Federazione.
L'attività del Collegio dei Probiviri deve essere improntata ai principi di autonomia ed indipendenza.
È composto da cinque componenti eletti dal Congresso nazionale della FISASCAT CISL.
Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.
Risultano eletti componenti il Collegio dei Probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o per altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.
Qualora non sussistano candidati non eletti, il Consiglio Generale della Federazione provvede all'integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

Il Consiglio Generale nomina, nella prima riunione dopo il Congresso, il Presidente del Collegio scegliendo tra i componenti dello stesso, tenendo conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.
Se la vacanza riguarda il Presidente del collegio, il Consiglio Generale ha la facoltà di eleggerlo ex-novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti, iscritti o non iscritti alla Organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza stessa. Durante tale periodo, il Collegio sospende la propria attività: non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino ad insediamento del nuovo Presidente.
I Probiviri non possono far parte di organismi deliberanti. È incompatibile anche la carica di proboviro di un organismo con quella di proboviro di un altro organismo.
Al fine di garantire la piena autonomia, anche sul piano economico, del Collegio, viene istituito, per la copertura dei relativi oneri, un separato ed autonomo capitolo di bilancio.
Il Collegio ha il compito di decidere, in prima istanza, previe adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, di dirimere le controversie, i conflitti tra gli iscritti e gli organismi ai vari livelli della Federazione, anche relativi ai sindacati aderenti alla FISASCAT CISL, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione dello stesso.
Il Collegio dei Probiviri della Federazione è inoltre competente a pronunciare, entro il termine perentorio di quindici giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.
È competente, inoltre, in prima istanza per i conflitti interni alla categoria. Il Collegio emette:
a) ordinanze, allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
b) lodi decisori del merito delle controversie.
I lodi del Collegio devono essere motivati.
Sono comunicati alle parti a cura del Presidente e hanno immediato valore esecutivo per le Strutture e gli iscritti cui essi si riferiscono.
Il Collegio, su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravveda sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario, si determinino danni irreparabili, può assumere, con propria ordinanza, i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di quindici giorni dal ricevimento del ricorso.
Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dallo stesso Collegio che le ha emesse, previa adeguata motivazione. Possono essere, tuttavia, reclamate davanti al Collegio confederale che decide in via definitiva nel termine di quindici giorni dal ricevimento del ricorso. Le stesse ordinanze, sulla base delle esigenze di cui sopra, possono essere anche assunte dal Collegio confederale.
Nel caso di emissione delle ordinanze, il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro trenta giorni dalla decorrenza dell'ordinanza.
Il Collegio dei Probiviri è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti gli iscritti alla FISASCAT CISL. Nella decisione dei lodi il Collegio dei Probiviri si attiene al rispetto del principio generale della proporzionalità e gradualità della sanzione. L'eventuale annullamento definitivo del lodo di primo grado comporta la caducazione di tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata.
Le sanzioni che possono essere inflitte sono:
il richiamo scritto;
la deplorazione con diffida;
la sospensione da tre a dodici mesi, con decadenza da eventuali cariche;
la destituzione dalle eventuali cariche ricoperte;

l'espulsione.
In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio dei Probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per un'eventuale riforma del lodo emesso.
Gli iscritti alla FISASCAT CISL sospesi sono automaticamente riammessi nell'Organizzazione al termine del periodo di sospensione.
Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di un'elezione e non per cooptazione.
Gli iscritti alla FISASCAT CISL espulsi dall'Organizzazione potranno essere riammessi non prima di cinque anni dal provvedimento, in base alla procedura stabilita nel Regolamento.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, viene fatto rinvio al Regolamento di Attuazione dello Statuto Cisl ed alle norme adottate dal Collegio Confederale dei Probiviri Cisl.

Articolo 18
Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci della Federazione provvede al controllo amministrativo e adempie alla sua funzione in coerenza con le norme del presente Statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli ulteriori regolamenti della Federazione.
L'attività del Collegio dei sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza.
Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; tramite il Presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale della Federazione; risponde alla sua azione dinanzi al Congresso.
Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.
Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti. I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte quali componenti supplenti.
Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei due componenti effettivi subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che abbia riportato il maggior numero dei suffragi. Laddove non sussistano i candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.
Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendolo tra i componenti effettivi, tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.
Qualora la vacanza riguardi il Presidente, il Consiglio Generale ne nomina uno ex novo, scegliendo tra gli iscritti o non iscritti che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.
I sindaci non possono far parte di organismi deliberanti delle strutture controllate. È inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo, eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali/interregionali di Federazioni e/o Confederali.
Qualora a livello di Federazioni territoriali non venga realizzata la costituzione del Collegio dei sindaci, il controllo amministrativo sarà esercitato dal Collegio regionale di categoria.

PARTE QUARTA
SOSPENSIONE CAUTELATIVA DELL'ISCRITTO E VIOLAZIONI STATUTARIE
CAPITOLO IX
Sospensione e violazioni
Articolo 19
Sospensione dell'iscritto

Per misura cautelativa l'iscritto sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.
Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono la Segreteria Nazionale e Regionale/Interregionale, per i rispettivi livelli di competenza, sentite la Federazione Territoriale e la Unione Sindacale Territoriale dove è avvenuta l'iscrizione, nel caso di FSR non regionalizzate, ovvero le USR o USI nel caso di FSR regionalizzate o di FSI.
La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dall'avvenuta notifica all'interessato, pena la nullità.
La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori, si deve seguire la normale procedura relativa ai ricorsi al Collegio dei Probiviri prevista dal presente Statuto e dal regolamento della Federazione.

Articolo 20
Violazioni statutarie

Quando le Segreterie della Federazione, nell'ambito della specifica competenza territoriale, sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri della Federazione.
L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri competenti.

PARTE QUINTA
COORDINAMENTO INTERCATEGORIALE, COSTITUZIONE ORGANISMI FISASCAT
CAPITOLO X
Coordinamento intercategoriale, obbligo di informazione, costituzione o ricostituzione degli Organismi della Federazione
Articolo 21
Coordinamento intercategoriale

Gli organismi orizzontali sono competenti a coordinare l'azione organizzativa e sindacale delle Federazioni di categoria. A tale scopo essi solleciteranno il più ampio scambio di informazioni tra le varie strutture verticali e favoriranno il loro incontro promuovendo riunioni settoriali o comunque intercategoriali al fine di armonizzare le singole posizioni.
Di ogni azione sindacale categoriale deve essere data informazione ai competenti organismi territoriali.
Agli stessi spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale, settoriale o generale.

Articolo 22
Costituzione o ricostituzione degli Organismi della Federazione

Dandone notizia alle strutture orizzontali interessate, la Federazione Nazionale può assumere, in caso di carenza locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale per promuovere la costituzione o la ricostituzione degli organismi categoriali a livello territoriale, regionale o interregionale.

Analogamente, la Federazione Nazionale può procedere alla convocazione di organismi delle strutture della FISASCAT Territoriali, Regionali ed Interregionali con diritto di parola alle riunioni medesime in caso di carenza da parte degli organismi delle medesime strutture.

PARTE SESTA
GESTIONI STRAORDINARIE
CAPITOLO XI
Gestione commissariale e Reggenza
Articolo 23
Commissariamento

Nei casi di gravi violazioni dello Statuto della FISASCAT, anche in ordine a scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive da parte degli organismi delle Strutture Regionali/Interregionali o Territoriali, nonché nel caso di grave inefficienza delle strutture stesse, il Comitato Esecutivo della FISASCAT Nazionale, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento degli Organismi e la nomina di un Commissario.
Negli stessi casi di cui al comma precedente, il Comitato Esecutivo può, con la medesima procedura, disporre la sospensione delle rappresentanze regionali/interregionali o territoriali dal diritto di partecipazione agli organismi ai vari livelli di competenza di cui facciano parte. La durata massima di sospensione è di quattro mesi.
Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va trasmesso entro tre giorni dall'adozione al Collegio dei Probiviri della Federazione, il quale dovrà provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro il termine equivale a ratifica.
Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui ai commi precedenti del presente articolo e del Regolamento di Attuazione dello Statuto, può essere nominato un commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche munito di poteri necessari, senza ricorrere allo scioglimento degli organismi.
È ammesso il ricorso, nel termine perentorio di 15 giorni, al Collegio Confederale dei Probiviri per la verifica di legittimità.

Articolo 24
Reggenza

Allorché un Organismo di Federazione Regionale/Interregionale o Territoriale della FISASCAT che risulti carente di uno o più dirigenti ritenga di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla sua integrazione, può richiedere alla Segreteria Nazionale che venga nominato un Reggente, che può anche essere estraneo sia all'Organismo stesso che alla Federazione.
La Reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'Organismo sia nelle condizioni di eleggere il/i dirigente/i, secondo le normali procedure statutarie e d'intesa con la Federazione Nazionale.

PARTE SETTIMA
CONTRIBUZIONI ALLA FEDERAZIONE, TESSERAMENTO ED OBBLIGO DI PREDISPORRE UN RENDICONTO ANNUALE
CAPITOLO XII
Tesseramento, contribuzioni, rendiconto annuale
Articolo 25
Tesseramento

L'adesione alla FISASCAT si realizza a mezzo della corresponsione alla stessa di una quota contributiva annua, in misura percentuale, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale quota, che viene fissata dai competenti organismi confederali, la Federazione Territoriale, ovvero Regionale in caso di Federazione Sindacale regionalizzata ed Interregionale rilascerà la tessera della CISL, munita dell'emblema della FISASCAT.
La quota contributiva è intrasmissibile - ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte - e non rivalutabile.
La tessera costituisce l'unico documento di adesione del lavoratore all'Organizzazione Sindacale. Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato Esecutivo Confederale.

Articolo 26
Rendiconto annuale

La FISASCAT ha l'obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario.

PARTE OTTAVA
INCOMPATIBILITA', ROTAZIONI NELLE RESPONSABILITA' DIRIGENZIALI, ELEGGIBILITA' E COOPTAZIONI
CAPITOLO XIII
Incompatibilità
Articolo 27
Incompatibilità dei componenti degli Organismi

Per affermare l'assoluta autonomia della FISASCAT e della CISL sono stabilite le incompatibilità tra le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigente responsabile di enti FISASCAT e CISL (in quanto componenti dei Consigli generali e dei Comitati Direttivi) a qualsiasi livello e le cariche in partiti, movimenti, formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della FISASCAT e della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli. Restano ferme le incompatibilità elencate nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Articolo 28
Incompatibilità degli operatori politici

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicate anche agli operatori che rappresentano l'organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.
Nei casi in cui si verifichino le situazioni previste dall'art. 27 del presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione dello Statuto, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

CAPITOLO XIV
Rotazioni e limiti di età
Articolo 29
Rotazioni

Al fine di favorire le rotazioni nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è:

• di tre mandati (dodici anni) per i Segretari Generali ed i Segretari Generali Aggiunti di Federazione regionale/interregionale e territoriale, nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli della FISASCAT;

• di due mandati, più il terzo mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti del Consiglio Generale, per i Segretari Generali della Federazione Nazionale.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei collegi di cui al Capitolo VIII del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente sia del Collegio dei Probiviri che del Collegio dei Sindaci all'interno della stessa struttura è di due mandati congressuali. Con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi Collegi, che non può comunque superare i tre mandati (dodici anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo ed a quanto previsto nel Regolamento di Attuazione dello Statuto decadono automaticamente dalle relative cariche.

CAPITOLO XV
Eleggibilità e cooptazioni
Articolo 30
Eleggibilità

Gli iscritti coi requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione dello Statuto possono accedere alle cariche direttive della Federazione Nazionale alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla Cisl di almeno due anni.

Per l'accesso degli iscritti alle cariche direttive delle strutture regionali/ interregionali e territoriali occorre avere un'anzianità di almeno un anno di iscrizione alla CISL.

Articolo 31
Cooptazioni

Il Consiglio Generale Nazionale e quelli regionali ed interregionali hanno facoltà di cooptare al proprio interno, con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Organismo, nuovi componenti nel limite del 5% dei componenti gli organismi stessi.

Per quanto riguarda le Federazioni Territoriali la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%, con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei componenti il Comitato Direttivo.

Nel caso in cui le decadenze degli organismi espressi dai Congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad 1/3 del totale, la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

A livello Territoriale, Regionale/Interregionale e Nazionale la FNP designa, in ogni corrispondente Comitato Direttivo o Consiglio Generale, un proprio rappresentante, proveniente dalla FISASCAT, con voto consultivo.

PARTE NONA
TUTELA ED ASSISTENZA AI LAVORATORI
CAPITOLO XVI
I servizi ai lavoratori
Articolo 32
Servizi a lavoratori ed iscritti curati dalla Federazione

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, nonché per consolidare il rapporto associativo con la FISASCAT, la Federazione promuove la costituzione e la gestione di servizi vertenziali, assistenziali, previdenziali e fiscali, curandone la diffusione nel territorio.

PARTE DECIMA
MODIFICHE ED ADEGUAMENTI STATUTARI
CAPITOLO XVII
Modifiche statutarie ed obbligo di adeguamento
Articolo 33
Iter delle modifiche statutarie e obbligo di adeguamento

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Nazionale della FISASCAT:

a) dal Congresso dietro presentazione corredata dal 50% + 1 dei delegati;

b) dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3;

c) dai Consigli Generali Regionali/Interregionale della FISASCAT a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio Generale, nella riunione che convoca il Congresso, nomina una Commissione con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica che pervengono dalle strutture abilitate, le porta a conoscenza di tutte le strutture in tempo utile per un dibattito nella fase precongressuale; infine il Consiglio Generale, prima del Congresso, esamina le proposte e propone al Congresso quelle che hanno ricevuto i 2/3 dei voti, mentre su quelle approvate a maggioranza semplice, porta il parere allo stesso che si pronuncia, in via definitiva, a maggioranza di 2/3.

I Consigli Generali Regionali ed Interregionali, nonché i Comitati Direttivi Territoriali sono tenuti ad adeguare i propri Statuti a quello della Federazione Nazionale.

PARTE UNDICESIMA
IL PATRIMONIO DELLA FEDERAZIONE, OBBLIGO DI DESTINAZIONE IN CASO DI SCIOGLIMENTO, DIVIETO DI DISTRIBUIRE AVANZI DI GESTIONE, FONDI, RISERVE O CAPITALE
CAPITOLO XVIII
Il patrimonio della Federazione
Articolo 34
Caratteristiche e indivisibilità del patrimonio

Il patrimonio della Federazione è costituito dai contributi degli iscritti e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia (nella sede della Federazione, presso le Federazioni Sindacali Territoriali).

Finché esiste la FISASCAT i singoli iscritti o gruppi di iscritti o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, alcuna quota per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

La Federazione risponde di fronte ai terzi ed alla autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali assunte dal Segretario Generale congiuntamente al Segretario Nazionale che presiede al settore relativo all'Amministrazione.
Le Federazioni Territoriali e Regionali/Interregionali o le persone che le rappresentano sono responsabili, per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque. Non potranno, per qualsiasi titolo, causa o per il fatto della dipendenza dalla Federazione Nazionale, chiedere di essere sollevate dalla stessa.
Eventuali interventi di natura amministrativa o finanziaria disposti dalla Federazione a favore delle Federazioni Territoriali, Regionali e Interregionali o dei loro iscritti costituiscono normale attività di assistenza propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.

Articolo 35

Obbligo di destinazione del patrimonio in caso di scioglimento della Federazione

La FISASCAT ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ex D.P.C.M., 21/03/2001 n° 329 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 36

Divieti

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della FISASCAT, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

PARTE DODICESIMA
ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO, PROCEDURA APPROVATIVA, MODIFICHE REGOLAMENTARI

CAPITOLO XIX
Regolamento di Attuazione dello Statuto

Articolo 37

Iter di adozione del Regolamento di Attuazione dello Statuto

La Federazione Nazionale deve dotarsi di un Regolamento di Attuazione del proprio Statuto. Il Regolamento di Attuazione dello Statuto deve essere deliberato e può essere successivamente modificato dal Consiglio Generale esclusivamente in base alla seguente procedura.
Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, un preavviso di almeno 15 giorni e allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento stesso.
Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

PARTE TREDICESIMA
DISPOSIZIONI FINALI

CAPITOLO XX
Osservanza dello Statuto, Rinvii e Scioglimento della FISASCAT

Articolo 38

Osservanza dello Statuto

Le organizzazioni, le associazioni ed i singoli iscritti della FISASCAT devono attenersi alle norme del presente Statuto e del Regolamento di attuazione.

Articolo 39
Rinvii

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione dello Statuto valgono le norme dello Statuto e del Regolamento Confederale CISL.

Articolo 40
Scioglimento della FISASCAT

Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso Nazionale a maggioranza dei 3/4 dei voti rappresentati. In caso di scioglimento il Congresso Nazionale delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione.

INDICE

PREAMBOLO - PATTO DI UNIFICAZIONE DELLE FORZE SINDACALI DEMOCRATICHE
PARTE PRIMA - NORME GENERALI COSTITUTIVE
CAPITOLO I - Costituzione, ambito d'intervento e scopi, diritti e doveri degli iscritti
Articolo 1 - Costituzione
Articolo 2 - Ambito di intervento
Articolo 3 - Scopi
CAPITOLO II - Diritti e doveri degli iscritti
Articolo 4 - Diritti e doveri degli iscritti, consegna della delega d'iscrizione

PARTE SECONDA - ARTICOLAZIONI DELLA FEDERAZIONE
CAPITOLO III - Natura, articolazione e organismi della Federazione
Articolo 5 - Natura ed articolazione della Federazione
CAPITOLO IV- Strutture Regionali/Interregionali
Articolo 6 - Federazioni Sindacali Regionali ed Interregionali
I - Gli Organismi della Federazione Regionale/Interregionale
II - Il Consiglio Generale Regionale/Interregionale
CAPITOLO V - Strutture territoriali
Articolo 7 - Federazioni Sindacali Territoriali
CAPITOLO VI - Sezioni settoriali/aziendali sindacali e Organismi a livello di complesso
Articolo 8 - Sezioni settoriali
Articolo 9 - Sezioni aziendali
Articolo 10 - Organismi a livello di complesso

PARTE TERZA - NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE
CAPITOLO VII - Organismi della Federazione Nazionale
Articolo 11 - Presenza dei generi
Articolo 12 - Organismi della Federazione
Articolo 13 - Il Congresso Nazionale
Articolo 14 - Il Consiglio Generale
Articolo 15 - Il Comitato Esecutivo
Articolo 16 - La Segreteria Nazionale

CAPITOLO VIII - Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Sindaci
Articolo 17 - Il Collegio dei Probiviri
Articolo 18 - Il Collegio dei Sindaci

PARTE QUARTA - SOSPENSIONE CAUTELATIVA DELL'ISCRITTO E VIOLAZIONI STATUTARIE
CAPITOLO IX - Sospensione e violazioni
Articolo 19 - Sospensione dell'iscritto
Articolo 20 - Violazioni statutarie

PARTE QUINTA - COORDINAMENTO INTERCATEGORIALE, COSTITUZIONE ORGANISMI FISASCAT
CAPITOLO X - Coordinamento intercategoriale, obbligo di informazione, costituzione o ricostituzione degli Organismi della Federazione
Articolo 21 - Coordinamento intercategoriale

PARTE SESTA - GESTIONI STRAORDINARIE
CAPITOLO XI - Gestione commissariale e Reggenza
Articolo 23 - Commissariamento
Articolo 24 - Reggenza

PARTE SETTIMA - CONTRIBUZIONI ALLA FEDERAZIONE, TESSERAMENTO ED OBBLIGO DI PREDISPORRE UN RENDICONTO ANNUALE
CAPITOLO XII - Tesseramento, contribuzioni, rendiconto annuale
Articolo 25 - Tesseramento
Articolo 26 - Rendiconto annuale

PARTE OTTAVA - INCOMPATIBILITA', ROTAZIONI NELLE RESPONSABILITA' DIRIGENZIALI, ELEGGIBILITA' E COOPTAZIONI
CAPITOLO XIII - Incompatibilità
Articolo 27 - Incompatibilità dei componenti degli Organismi
Articolo 28 - Incompatibilità degli operatori politici
CAPITOLO XIV - Rotazioni e limiti di età
Articolo 29 - Rotazioni
CAPITOLO XV - Eleggibilità e cooptazioni
Articolo 30 - Eleggibilità
Articolo 31 - Cooptazioni

PARTE NONA - TUTELA ED ASSISTENZA AI LAVORATORI
CAPITOLO XVI- I servizi ai lavoratori
Articolo 32 - -Servizi a lavoratori ed iscritti curati dalla Federazione

PARTE DECIMA - MODIFICHE ED ADEGUAMENTI STATUTARI
CAPITOLO XVII - Modifiche statutarie ed obbligo di adeguamento
Articolo 33 - Iter delle modifiche statutarie e obbligo di adeguamento

PARTE UNDICESIMA - IL PATRIMONIO DELLA FEDERAZIONE, OBBLIGO DI DESTINAZIONE IN CASO DI SCIOGLIMENTO, DIVIETO DI DISTRIBUIRE AVANZI DI GESTIONE, FONDI, RISERVE O CAPITALE

CAPITOLO XVIII - Il patrimonio della Federazione

Articolo 34 - Caratteristiche e indivisibilità del patrimonio

Articolo 35 - Obbligo di destinazione del patrimonio in caso di scioglimento della Federazione

Articolo 36 - Divieti

PARTE DODICESIMA - ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO, PROCEDURA APPROVATIVA, MODIFICHE REGOLAMENTARI

CAPITOLO XIX - Regolamento di Attuazione dello Statuto

Articolo 37 - Iter di adozione del Regolamento di Attuazione dello Statuto

PARTE TREDICESIMA - DISPOSIZIONI FINALI

CAPITOLO XX - Osservanza dello Statuto, Rinvii e Scioglimento della FISASCAT

Articolo 38 - Osservanza dello Statuto

Articolo 39 - Rinvii

Articolo 40- Scioglimento della FISASCAT

